



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**  
**ORISTANO**

*www.cporistano.it*

*E-mail: info@cporistano.it*

**ORDINANZA N. 02/2002**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Oristano,

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e sue successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 16, comma 1, della Legge 28.01.94 n. 84, modificato dalla Legge 186/2000, che definisce la nuova **categoria dei servizi portuali** quali *servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali*;

**CONSIDERATO** che lo stesso art. 16, comma 1, della Legge 28.01.94 n. 84 stabilisce che tali servizi sono individuati dall'Autorità Marittima attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità ai criteri vincolanti fissati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

**CONSIDERATO** che il Ministro ha emanato al riguardo, il Decreto Ministeriale 06.02.2001 n. 132, “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94” che, al comma II dell'art. 2, precisa cosa debba intendersi per “**ciclo delle operazioni portuali**” e, ai commi III e IV dello stesso articolo, in cosa consista, rispettivamente, il “**carattere specialistico**” e il “**carattere complementare ed accessorio**” delle prestazioni da inquadrare come servizi portuali;

**CONSIDERATO** che sulla base della sopra citata normativa regolamentare è possibile procedere alla **individuazione dei servizi portuali** intesi come *attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle stesse operazioni portuali*;

**CONSIDERATO** che per **ciclo delle operazioni portuali** si deve intendere *l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa*;

**TENUTO** conto del fatto che per **specialità dei servizi portuali** si deve intendere la *particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio*;

**TENUTO** conto, inoltre, che per **complementarietà ed accessorialità dei servizi portuali** si deve intendere la *caratteristica degli stessi rappresentata dal rapporto funzionale con le operazioni portuali e dal contributo che tali servizi possono fornire per migliorare la qualità delle operazioni portuali in termini di produttività, celerità e snellezza e che risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo delle operazioni portuali*;

**CONSIDERATO** inoltre che l'Autorità Marittima, oltre ad individuare i servizi portuali operanti in porto, deve determinare annualmente il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilire un termine per la presentazione delle domande;

**CONSIDERATO** infine che l'Autorità Marittima è tenuta a determinare il canone annuale che le imprese autorizzate a svolgere i servizi portuali devono versare, nonché l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia degli obblighi scaturenti dall'autorizzazione;

**TENUTO** conto che la medesima Autorità deve determinare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 06.02.2001 n. 132 i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali;

**VISTO** il C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti firmato dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 18.4.01;

**SENTITO** il parere della Commissione Consultiva Locale espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 06.02.2001 n. 132 nella seduta del 29 maggio 2001;

**VISTA** la circolare dell'Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. DEM/1940 del 31.07.2001;

**VISTO** il dispaccio dell'Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. DEM/1940 del 31.07.2001;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni ed ulteriori considerazioni emerse nel corso delle sedute della stessa Commissione tenutesi ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 30.03.1995 n. 585, in data 11 dicembre 2001 e 10 gennaio 2002, da cui è emersa la necessità di una revisione maggiormente aderente ai criteri generali fissati della predetta disciplina regolamentare dei servizi portuali individuata nel corso della specifica riunione svoltasi in data 29.05.2001;

**VALUTATA** la concreta realtà dei traffici che caratterizzano il porto industriale di Oristano ed i pontili commerciali di Torregrande (Oristano) e le relative azioni necessarie per la piena attuazione delle vigenti disposizioni in materia di lavoro portuale;

**RITENUTO** necessario adottare una disciplina dei c.d. servizi portuali che, anche in considerazione dell'attuale sviluppo delle imprese portuali autorizzate tenga in debito conto dell'effettive esigenze operative e/o commerciali legate agli attuali traffici portuali ed ai suoi possibili potenziali sviluppi;

**VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Individuazione dei Servizi Portuali**

Sulla base della definizione contenuta nell'art. 1, comma I, del D.M. 132/2001, in quanto prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle possibili operazioni portuali, nel porto industriale di Oristano e presso i pontili commerciali di Torregrande (Oristano) sono individuati **di massima** i seguenti servizi portuali:

- 1) Pesatura merce;
- 2) Raccolta e smaltimento dalla banchina dei residui di operazioni portuali;
- 3) Smarcatura, conteggio e cernita della merce;
- 4) Pulizia merci;
- 5) Ricondizionamento colli e riparazione/manutenzione contenitori;
- 6) Rizzaggio e derizzaggio;
- 7) Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio;

- 8) Trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto;
- 9) Noleggio a **freddo** di mezzi meccanici in genere;
- 10) Noleggio **a caldo** di mezzi di sollevamento verticale;
- 11) Controllo merceologico;
- 12) Riempimento e svuotamento dei contenitori
- 13) Fardaggio delle merci;
- 14) Tutte quelle altre attività imprenditoriali aventi le caratteristiche indicate nelle premesse del presente provvedimento che saranno in seguito individuate in base alle esigenze ed alla natura commerciale dei traffici che il porto assumerà, tenendo conto delle imprese autorizzate ed operanti e delle necessità risultanti dall'organizzazione del lavoro portuale e che potranno essere individuati, sentita la Commissione consultiva locale, con apposite ordinanze.

## Art. 2

### Contenuto dei vari servizi portuali

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- a) **Pesatura merce:** Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto, svolto con l'ausilio di strumenti adeguati (pese) da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato.
- b) **Raccolta e smaltimento residui operazioni portuali:** pulizia della banchina interessata dalle operazioni portuali dai residui delle operazioni di carico e/o scarico merci, laddove non appartenenti ai rifiuti speciali, mediante idonee macchine spazzatrici e/o pulitrici.
- c) **Smarcatura conteggio e cernita merce:** Registrazione delle merci movimentate in ambito portuale, svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata ovvero della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore e la predisposizioni di distinte di imbarco, sbarco e deposito e dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive.
- d) **Pulizia merci:** Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti (es. telonatura).
- e) **Ricondizionamento colli e riparazione/manutenzione contenitori:** Attività di rinforzo, rifacimento, rinsaldamento dei contenitori e, in generale, degli imballaggi delle merci.
- f) **Rizzaggio e derizzaggio:** Attività tecnica e manuale finalizzata al fissaggio di merce varia a collettame su camion, a terra ed a bordo di navi, con esclusione delle merci containerizzate e dei rotabili, ed attività inverse.
- g) **Sorveglianza e vigilanza antifurto ed antincendio:** Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature diretta ad evitare che nel corso del ciclo delle operazioni portuali la merce rimanga esposta al rischio di furto e/o di incendio.
- h) **Servizio navetta merci:** Attività di trasporto merci tra aree ubicate in ambito portuale.
- i) **Noleggio a freddo di mezzi meccanici in genere:** Attività di noleggio di mezzi meccanici in genere (pale meccaniche, fork lift, bobcat, ecc..) senza conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94.
- j) **Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento verticale:** Attività di noleggio a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 84/94 per la fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale con relativo conduttore per operazioni portuali relative a prestazioni specializzate e/o per carichi eccezionali in termini occasionali e per prestazioni

altamente qualificate, nel caso in cui le gru portuali a disposizione delle imprese portuali autorizzate non siano adeguate al tipo di prestazione richiesta ovvero, in casi eccezionali da valutarsi singolarmente, in cui le stesse gru delle imprese portuali autorizzate non siano disponibili per comprovate contingenti ragioni tecniche.

- k) **Controllo merceologico:** Attività di controllo della merce diretta a verificare che la stessa non sia affetta di vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione in relazione alla tipologia del carico oggetto del controllo stesso;
- l) **Riempimento e svuotamento contenitori:** attività di raggruppamento delle merci per le quali non è ancora iniziato il ciclo delle operazioni portuali ed inserimento delle stesse nei contenitori per destinazioni omogenee (e, viceversa, svuotamento di contenitori e distribuzione delle merci per le quali si è esaurito il ciclo delle operazioni portuali, agli aventi diritto);
- m) **Fardaggio delle merci:** attività tecnica e manuale comprendente ogni manipolazione finalizzata all'apposizione di materiali atti alla protezione e/o sicurezza della merce.

### **Art. 3** **Presentazione delle domande**

Le imprese che intendono fornire, per conto proprio o di terzi, uno o più servizi di cui al precedente articolo 1 nell'ambito del porto industriale di Oristano e presso i pontili commerciali di Torregrande (Oristano) devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.01.94 n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, da questa Autorità Marittima alla quale dovrà essere inoltrata apposita istanza in carta legale.

A tal fine, l'inoltro della predetta istanza dovrà avvenire, per l'anno 2002, **entro 45 giorni** dall'emanazione della presente Ordinanza (**29 aprile 2002**), mentre, per gli anni successivi, entro il 1° dicembre, ferma restando, ai sensi dell'art.3, comma II, del D.M.132/2001, la possibilità di fissare annualmente un termine di presentazione diverso con apposita Ordinanza da emanare da parte di questa Autorità Marittima, sentita la Commissione consultiva locale.

I requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione sono:

1. capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
2. capacità tecnico – organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia dei servizi portuali da svolgere;
3. organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili e retribuito con salari non inferiori al minimo previsto dalla legge o dal vigente contratto collettivo di categoria;
4. amministratori di adeguata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività d'imprenditore portuale da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

L'istanza in carta legale, prodotta secondo l'allegato modello (che costituisce parte integrante della presente Ordinanza), dovrà essere presentata, allegando copia fotostatica di un documento di identità, dal legale rappresentante dell'impresa interessata, corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni:

- a) il nominativo, e i relativi dati anagrafici, del titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, degli amministratori e degli eventuali soci che ricoprono cariche sociali nonché, in entrambi i casi, dell'eventuale legale rappresentante;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale civile o nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;

- c) l'esistenza o inesistenza di rapporti di contratto e collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, ai fini della presente disposizione, per collegamento o contratto le nozioni previste dall'art. 2359 del Codice Civile ed essendo rilevante ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa, rilevando detti rapporti ai fini di quanto previsto al successivo art. 6 e dell'obbligo, imposto dalle vigenti disposizioni, di garantire la massima concorrenza in porto tra le imprese autorizzate. A tal proposito, restano comunque ferme le diverse disposizioni di cui alla legge n. 84/94 ed al D.M. n. 132/01 in materia di assenza di collegamento con imprese ex art. 17 della stessa legge n. 84/94 ove costituita ed operante in porto;
- d) l'assenza a carico del titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- e) indicazione della quota di capitale effettivamente versata;
- f) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente;
- g) documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio dell'attività d'imprenditore portuale da parte del legale rappresentante costituita da dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico, dichiarazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio, mentre relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore ed, in caso di società, agli amministratori ed ai soci autocertificazioni inerenti l'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario, il casellario giudiziale ed antimafia, dichiarazione di inesistenza di alcun motivo ineleggibilità e decadenza e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96;
- h) relazione sulla capacità tecnico - organizzativa dell'impresa e sulle modalità con le quali si intende svolgere il servizio (o ciascuno dei servizi) oggetto dell'istanza, anche con riferimento all'applicazione di quanto previsto in materia di sicurezza dei lavoratori e delle operazioni portuali, dal D. Lgs. 272/1999 (e, per quanto non previsto da tale decreto, dalle altre norme legislative vigenti in materia), nonché dalle Ordinanze vigenti nell'ambito del porto industriale di Oristano e presso i pontili commerciali di Torregrande (Oristano);
- i) organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori, comprensivo di eventuali quadri dirigenziali, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni (con indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, della data di assunzione e di eventuali particolari abilitazioni inerenti il servizio che si intende svolgere);
- j) programma operativo non inferiore ad un anno con un piano d'investimenti eventualmente suddiviso per settori, costi presumibili e prospettive di traffici;
- k) dichiarazione che nei confronti del proprio personale dipendente sarà applicato il trattamento normativo e contributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 13, L.84/94, dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 18.04.01;

- l) dichiarazione di operare nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n.1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;
- m) elenco dei beni mobili e immobili e, in generale, dei mezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio portuale per il quale viene avanzata l'istanza, con l'indicazione se in proprietà, in leasing o in locazione (in questo caso, per un periodo non inferiore ad un anno): in particolare, per ogni mezzo meccanico deve essere indicato il numero di polizza di assicurazione con relativa scadenza;
- n) indicazione delle tariffe che saranno adottate, con impegno a comunicare le eventuali variazioni delle stesse ai sensi dell'art.16, comma 5, della L.84/94;
- o) presentazione di un contratto assicurativo (eventualmente da attivarsi in concomitanza con l'inizio dell'attività) che garantisca persone e cose da eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di 150.000 di euro per ogni infortunio/sinistro occorso. La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o comunque avente sede in ambito comunitario;
- p) dichiarazione attestante sia l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS ed INAIL che l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS ed INAIL, la classificazione ed il codice attività dell'attività dichiarata;
- q) piano di sicurezza e dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. N. 272/99 ed, in quanto applicabile, al D. Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art. 4 dello stesso Decreto, del quale occorre segnalare il nominativo ed ogni variazione, nonché l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- r) deposito cauzionale dell'importo di 1032,92 euro , pari al doppio del canone, a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da versare mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. Detta cauzione può essere sostituita da fidejussione assicurativa o bancaria che rispetti i seguenti requisiti:
  - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fidejussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
  - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - essere valida fino allo svincolo della stessa..

Qualora ritenuto necessario, l'Autorità Marittima potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa al fine di accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico - organizzativa del richiedente.

#### **Art. 4** **Rilascio delle autorizzazioni**

Nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza (o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa), questa Autorità marittima, dopo aver verificato la regolarità della documentazione elencata nel precedente art. 3, valutate le capacità tecniche e organizzative del soggetto istante in relazione all'attività che intende svolgere e tenuto conto del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori, rilascia, sentita la Commissione consultiva locale, la relativa autorizzazione iscrivendo l'impresa e i suoi dipendenti (o soci lavoratori nel caso di società in forma cooperativa) nel ***“Registro delle imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali”*** (istituito ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 132/2001) di cui al successivo art. 11.

L'eventuale rigetto dell'istanza verrà comunicato all'interessato entro il suddetto termine: qualora, invece, tale termine decorra in assenza di un diniego motivato, la richiesta si intenderà accolta, fermo restando il potere di annullamento dell'atto di assenso così formatosi, così come previsto dall'art. 3, comma IV, del più volte citato D.M. n. 132/2001.

## **Art. 5** **Numero delle autorizzazioni**

In considerazione delle attuali esigenze di funzionalità e del volume di traffico del porto industriale di Oristano e dei pontili commerciali di Torregrande (Oristano) e tenuto conto, altresì, del parere espresso in merito dalla Commissione consultiva locale nella seduta del 29.05.01, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, previa valutazione dell'effettivo possesso della capacità tecnica necessaria, con provvedimento del Capo del Circondario, per lo svolgimento di ciascuno dei servizi elencati all'art.1 della presente Ordinanza, è, per l'anno 2002, determinato in n. 2 (due) unità, con esclusione dei servizi individuabili alla luce della categoria residuale di cui al punto 14) dello stesso art. 1, per i quali il numero massimo sarà fissato, sentita la predetta Commissione, in occasione dell'adozione della relativa Ordinanza.

Per gli anni successivi tale numero potrà essere annualmente variato con Ordinanza che, sentita la Commissione consultiva locale, verrà appositamente emessa da questa Autorità Marittima.

Per l'anno 2002, le autorizzazioni alla fornitura di servizi portuali saranno rilasciate con validità fino al 31.12.2002, mentre a partire dall'anno 2003 le stesse potranno essere rinnovate e/o rilasciate per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni. Nei casi di richieste di autorizzazioni pluriennali, le stesse domande dovranno essere corredate da piani operativi di cui al precedente art. 3, lett. j) adeguati al periodo richiesto.

## **Art. 6** **Decadenza dell'autorizzazione**

Indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione rilasciata, resta ferma la possibilità per l'Autorità marittima di dichiararne la decadenza, senza obbligo di indennizzo, allorquando ricorra una delle ipotesi di seguito elencate previste dal comma 6 dell'art. 3 del D.M. n. 132/2001 e secondo la procedura prevista dal successivo comma 7, sempre dello stesso articolo:

- a) gli intestatari dell'autorizzazione non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- b) la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare la continuazione dell'attività, sentita la Commissione Consultiva Locale;
- c) non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le disposizioni della presente ordinanza e di ogni altra norma che disciplini l'attività di imprese di servizi portuali o qualora sia utilizzato personale non dipendente o non fornito dal soggetto di cui all'art. 17 della legge 84/94.
- d) vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate all'Autorità Marittima;
- e) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda le ipotesi genericamente indicate nel punto d) del summenzionato comma 6 dell'art. 3 del DM. N. 132/01, l'inadempienza che può portare all'emanazione del provvedimento di decadenza verrà accertata da questa Autorità Marittima sulla base di criteri legati alla gravità della violazione e/o alla reiterazione della stessa.

A tal proposito, l'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento utile al giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento degli stessi.

## **Art. 7**

### **Obblighi del soggetto autorizzato**

Il soggetto al quale viene rilasciata l'autorizzazione a fornire servizi portuali è tenuto:

1. al versamento del canone annuale fissato, per ciascun servizio, dal successivo articolo 8;
2. alla prestazione di una cauzione pari al doppio dell'ammontare del canone annuo (anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa);
3. a non applicare tariffe superiori a quelle rese note all'Autorità Marittima ed a comunicare a quest'ultima le eventuali variazioni che si intendano apportare alle stesse;
4. ad osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro nonché le ordinanze emanate, in materia di sicurezza delle attività portuali, dall'Autorità Marittima;
5. a non utilizzare nello svolgimento dei servizi portuali personale diverso da quello indicato al punto i) del precedente articolo 3 o lavoratori non appartenenti alle imprese autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'art. 17 della L. 84/1994;
6. ad impiegare personale in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni tecnico - professionali necessarie per il disimpegno delle mansioni assegnate e a promuovere, altresì, a favore del personale stesso (anche in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e tecnologici) percorsi e programmi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro;
7. a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Marittima ogni variazione riguardante i dati di cui al precedente articolo 3, entro 5 giorni dal verificarsi della stessa;
8. a fornire ogni altra notizia richiesta dall'Autorità Marittima;
9. ad assicurare, nell'esercizio dell'attività autorizzata, la più ampia trasparenza, garantendo a tutti i soggetti che richiedono di avvalersene, parità di trattamento a parità di condizioni;
10. al rispetto, altresì, della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato dei servizi portuali o nei mercati ad esso contigui;
11. a mantenere la propria capacità tecnico - organizzativa ad un livello mai inferiore a quello esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, tale da non pregiudicare minimamente il regolare svolgimento dell'attività.

## **Art. 8**

### **Canone**

Il canone annuo, per lo svolgimento di un unico servizio, considerata la tipologia e il volume del traffico che interessa il porto industriale di Oristano e presso i pontili commerciali di Torregrande (Oristano) in base ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, del D.M. n.132/2001, è determinato in 516,46 €, da rivalutare per le successive annualità in base agli indici ISTAT.

Nel caso in cui l'autorizzazione sia, invece, rilasciata per lo svolgimento di più servizi, al canone suddetto dovrà aggiungersi la somma di 103,3 € per ogni ulteriore servizio.

Ferma restando la predetta rivalutazione ISTAT, per le successive annualità, sentita la Commissione Consultiva Locale, detto canone potrà essere rivisitato annualmente nel mese di gennaio da parte dell'Autorità Marittima sulla base dello sviluppo avuto dagli stessi servizi portuali e tenendo altresì conto del fatturato effettivamente conseguito dalle imprese titolari dell'autorizzazione per i servizi nell'anno trascorso.

## **Art. 9**

### **Autoproduzione**

I servizi portuali possono essere autoprodotti dalle imprese di cui all'art. 16, 18 e 21 comma 1, lett. a) della Legge 84/94 o dalle navi che operano in regime di autoproduzione (c.d. self handling), previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

## **Art. 10**

### **Tariffe**

Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'Autorità Marittima ai fini della successiva pubblicità.

I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività d'impresa la più ampia trasparenza e sono tenute a garantire a parità di condizioni parità di trattamento.

## **Art. 11**

### **Registro dei servizi portuali**

E' istituito il “**Registro delle imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali**”.

Nel predetto Registro saranno indicati:

1. il nome, cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato se persona fisica ovvero, in caso di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome, il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella stessa società;
2. l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;
3. il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;
4. il nome e cognome di un eventuale procuratore;
5. l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;
6. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;
7. il canone annuo e l'ammontare della cauzione;
8. le tariffe relative ai servizi da svolgere.

Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal Registro.

## **Art. 12**

### **Vigilanza**

L'Autorità Marittima vigila sull'espletamento dei servizi portuali e sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati.

Ferma restando la responsabilità dei soggetti autorizzati prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, l'Autorità Marittima vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali.

## **13**

### **Pubblicità**

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente e rimarrà affissa all'albo di questo Ufficio fino al termine di presentazione (29.04.02) delle istanze fissato nel precedente articolo 3, secondo comma e, successivamente, dal 30 agosto al 01 dicembre di ogni anno.

La tradizionale pubblicità dello stesso provvedimento sarà altresì integrata mediante inserimento nel sito ufficiale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano: ***www.cporistano.it.***

#### **Art. 14**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del codice della Navigazione.

Oristano, 15 marzo 2002.

**F.TO IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Luigi D'ANIELLO**

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ORISTANO

MARCA  
DA  
BOLLO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Cod. fiscale (o ragione sociale) \_\_\_\_\_ in qualità di  
Titolare/Legale rappresentante della Ditta individuale/Società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ telefax \_\_\_\_\_ E – Mail \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_,

**C H I E D E**

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei/del seguenti/e servizi/o portuali/e di cui all'art. 16, comma I, della Legge 84/94, nel Porto industriale di Oristano e/o presso i pontili commerciali di Torregrande (Oristano).

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi della normativa penalistica vigente e delle Leggi Speciali in materia (art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403)

**DICHIARA**

- ☐ di essere legale rappresentante della Società / Ditta \_\_\_\_\_;
- ☐ che a carico del sottoscritto e (*in caso di società*) degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, non sono state emesse sentenze di condanna per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica o che per tali sentenze è intervenuta la riabilitazione **(1)**;
- ☐ che la Ditta individuale / Società, relativamente al servizio che intende svolgere, è iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle società presso il Tribunale civile di \_\_\_\_\_ o nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di \_\_\_\_\_;
- ☐ che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;

Allega alla presente istanza i seguenti documenti:

- ☐ **(nel caso di società) nominativo, e relativi dati anagrafici, degli amministratori e degli eventuali soci che ricoprono cariche sociali nonché, in entrambi i casi, dell'eventuale legale rappresentante;**
- ☐ **organigramma del personale dipendente, comprensivo di eventuali quadri dirigenziali, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni (con indicazione dei dati**

**anagrafici, del codice fiscale, della data di assunzione e di eventuali particolari abilitazioni inerenti il servizio che si intende svolgere);**

- ❑ certificato di iscrizione d'iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale civile o nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;**
- ❑ dichiarazione relativa all'esistenza o inesistenza di rapporti di contratto e collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie;**
- ❑ dichiarazione relativa all'indicazione della quota di capitale effettivamente versata;**
- ❑ dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente;**
- ❑ dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico,**
- ❑ autocertificazioni del titolare dell'impresa e del procuratore ovvero, in caso di società, degli amministratori e dei soci inerenti l'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario, il casellario giudiziale ed antimafia, dichiarazione di inesistenza di alcun motivo ineleggibilità e decadenza e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96;**
- ❑ dichiarazione attestante sia l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS ed INAIL che l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS ed INAIL, la classificazione ed il codice attività dell'attività dichiarata;**
- ❑ dichiarazione che nei confronti del proprio personale dipendente sarà applicato il trattamento normativo e contributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto, ai sensi dell'art.17, comma 13, L.84/94, dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 18.04.01;**
- ❑ documentazione relativa all'attività svolta nel triennio precedente;**
- ❑ copia del bilancio del biennio precedente (2)**
- ❑ relazione sulle capacità tecnico - organizzative dell'impresa e delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio (o ciascuno dei servizi) oggetto dell'istanza, anche con riferimento all'applicazione di quanto previsto in materia di sicurezza dei lavoratori e delle operazioni portuali, dal D. Lgs.272/1999 (piano di sicurezza) e, per quanto non previsto da tale decreto, dalle altre norme legislative vigenti in materia), nonché dalle Ordinanze vigenti nel porto di Oristano;**
- ❑ dichiarazione di operare nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n.1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;**

- ❑ **elenco dei beni mobili e immobili e, in generale, dei mezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio portuale per il quale viene avanzata l'istanza, con l'indicazione se in proprietà, in leasing o in locazione (in questo caso, per un periodo non inferiore ad un anno): in particolare, per ogni mezzo meccanico deve essere indicato il numero di polizza di assicurazione con relativa scadenza;**
- ❑ **indicazione delle tariffe che saranno adottate, con impegno a comunicare le eventuali variazioni delle stesse ai sensi dell'art.16, comma 5, della L.84/94;**
- ❑ **presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento del servizio portuale.**

\_\_\_\_\_

*località*

\_\_\_\_\_

*data*

**FIRMA**

(3)\_\_\_\_\_

#### NOTE

- 1) Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare dell'impresa o, in caso di Società, dall'Amministratore, dal Consiglio d'Amministrazione, da eventuali Procuratori e dai Sindaci.
- 2) Per le Imprese e Società costituite nel corso del biennio deve essere prodotta apposita dichiarazione bancaria.
- 3) Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.